

**UNISERVIZI S.p.a.**  
**Affidamento in outsourcing dei servizi informativi della Società**  
**Uniservizi S.p.a. – CIG 6467322AF0**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

Tra

Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, legale rappresentante di UNISERVIZI S.p.a., domiciliato per la Sua carica presso la sede della società medesima, codice fiscale 03360110237, capitale sociale € 100.000,00 i.v., che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Committente",

e

il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, che interviene in questo Atto in qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, con capitale sociale \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Impresa".

PREMESSO CHE

il Committente, a seguito di procedura indetta ai sensi dell'art. 13, comma 2, del proprio "Regolamento interno per le assegnazioni di lavori, forniture, servizi relativi ai settori speciali inferiori alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 238, comma 7, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163", ha aggiudicato all'Impresa, con determinazione dell'Amministratore Unico n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la gestione in outsourcing dei servizi informativi della Società Uniservizi S.p.a. – CIG 638869885D.

Ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono patto.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

Il Committente, come sopra rappresentato, affida all'Impresa che, come sopra rappresentata, accetta, la gestione in outsourcing dei servizi informativi della Società Uniservizi S.p.a., come descritta dettagliatamente nel Capitolato Tecnico Amministrativo, che deve considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, in quanto tutte le norme e le disposizioni ivi contenute sono state accettate espressamente, senza condizione o riserva alcuna, in sede di offerta.

ARTICOLO 3

(Durata)

La durata del presente contratto decorre dal 1° gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2016, salvo la possibilità di esercitare da parte di Uniservizi S.p.A, l'opzione per

ulteriori mesi 12, fermo restando quanto previsto al punto 13, secondo periodo, del Capitolato Tecnico Amministrativo.

#### ARTICOLO 4 (Corrispettivo)

Il corrispettivo mensile dovuto all'Impresa, determinato in base al ribasso percentuale offerto, risulta pari a \_\_\_\_\_ €/mese.

Il corrispettivo comprende qualsiasi intervento in sede o fuori sede per rendere i servizi appaltati secondo le disposizioni di legge e le esigenze del Committente.

Le fatture saranno emesse dall'Impresa con frequenza bimestrale posticipata e saranno liquidate a 30 giorni d.f.f.m.

Le fatture, definite negli importi complessivi dalle sopra citate condizioni, conterranno tutti gli elementi necessari per la corretta gestione contabile degli importi, in particolare saranno separati gli importi relativi al software ed al suo aggiornamento rispetto a quelli relativi alle attività operative.

Ai prezzi sopraindicati dovrà essere aggiunta l'IVA a norma di legge.

#### ARTICOLO 5 (Obblighi dell'Impresa)

L'Impresa si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dal Capitolato Tecnico Amministrativo.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa accetta espressamente quanto previsto dal "*Regolamento interno per le assegnazioni di lavori, forniture, servizi relativi ai settori speciali inferiori alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 238, comma 7, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163*" approvato dal Committente e pubblicato sul proprio sito internet all'indirizzo <http://www.uniservizispa.it>.

Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e il Servizio Idrico.

#### ARTICOLO 6 (Divieto di cessione del contratto)

Il presente contratto non potrà essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

#### ARTICOLO 7 (Subappalto)

Se indicato in sede di offerta dall'Impresa, il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e viene disciplinato dal medesimo articolo.

#### ARTICOLO 8 (Cauzione definitiva)

L'Impresa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, di euro \_\_\_\_\_, a mezzo polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_, con l'istituto \_\_\_\_\_.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa, il Committente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà assegnato, qualora il

Committente dovesse, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Lo svincolo della cauzione avverrà secondo le modalità previste dall'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006.

#### ARTICOLO 9

(Polizza assicurativa)

L'Impresa ha prodotto copia della polizza di assicurazione RCT/RCO n. \_\_\_\_\_ stipulata con l'istituto \_\_\_\_\_, con massimale minimo di euro 500.000.

#### ARTICOLO 10

(Obblighi dell'Impresa nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

L'Impresa dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori di categoria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 118, del D.Lgs. n. 163/2006 e dalle Leggi n. 251/2004 e n. 248/2006.

#### ARTICOLO 11

(Domicilio dell'Impresa)

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa elegge domicilio presso la propria sede ubicata in Via \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ (\_\_\_).

#### ARTICOLO 12

(Spese contrattuali)

L'Impresa assume a proprio carico tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e per la registrazione dello stesso, da effettuarsi solamente in caso d'uso.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni dedotte nel presente contratto sono soggette ad I.V.A.

#### ARTICOLO 13

(Riservatezza dei dati)

L'Impresa, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, avrà accesso a certe informazioni riservate come, ad esempio, prezzi, costi, informazioni tecniche, liste di fornitori e clienti, etc. Per un periodo pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di risoluzione per qualsivoglia motivo del presente contratto ed indipendentemente dall'efficacia del medesimo, l'Impresa s'impegna a non utilizzare o rivelare tali informazioni riservate a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle rivelazioni effettuate: (i) in adempimento di norme di legge, (ii) necessarie per l'esecuzione delle prestazioni, e (iii) previo consenso scritto. L'Impresa s'impegna a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di riservatezza. L'Impresa s'impegna, inoltre, a fornire preventiva comunicazione scritta di qualsiasi obbligo di legge a rivelare tali informazioni riservate.

#### ARTICOLO 14

(Penali e risoluzione)

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto e per l'applicazione delle penali le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del Capitolato Tecnico Amministrativo.

ARTICOLO 15

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 16

(Foro Competente)

Le Parti si danno reciproco atto che eventuali controversie fra il Committente e l'Impresa saranno devolute esclusivamente alla competenza del Foro di Verona.

San Bonifacio, lì \_\_\_\_\_  
Uniservizi S.p.A.

L'impresa  
\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti tutti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., le parti dichiarano espressamente di approvare i seguenti articoli:

Art. 2 (Oggetto)

Art. 3 (Durata)

Art. 4 (Corrispettivo)

Art. 5 (Obblighi dell'Impresa)

Art. 6 (Divieto di cessione del contratto)

Art. 13 (Riservatezza dei dati)

Art. 14 (Penali e risoluzione)

San Bonifacio, lì \_\_\_\_\_

Uniservizi S.p.A.  
\_\_\_\_\_

l'Impresa  
\_\_\_\_\_